SCHEMI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI - REGOLAMENTO

IN G.U. N. 48 DEL 27 FEBBRAIO 2025 È PUBBLICATO IL DECRETO 30 GENNAIO 2025, N. 18 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ ATTUATIVE E OPERATIVE DEGLI SCHEMI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 105, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213.

6 marzo 2025

Il 27 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 30 gennaio 2025, n. 18 - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Possiamo, oggi, analizzare il testo definitivo del regolamento, in attesa di comprendere i risvolti pratici che potranno essere valutati solo a distanza di tempo.

Vacatio legis. Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2025

Obbligo di adeguamento per le imprese. Resta fermo al 31 marzo 2025.

L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE CATASTROFI NATURALI: FINALMENTE IL TANTO ATTESO DECRETO DI ATTUAZIONE.

Il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 ha avuto una lunga gestazione.

La legge di Bilancio n. 213/2023 aveva previsto l'obbligo per le imprese, ad eccezione di quelle agricole, di contrarre una polizza assicurativa a tutela dei danni derivanti da catastrofi naturali ed catastrofali entro la data del 31.12.2024. eventi Successivamente, il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre u.s. aveva approvato il Decreto Milleproroghe 2025, con cui il termine stabilito per la sottoscrizione dei contratti è stato prorogato al 31.03.2025. Nel frattempo, l'iniziale bozza normativa circolata nel mese dell'ultimo settembre, era stata sostituita da una nuova bozza rispetto alla quale, lo scorso 19 novembre 2024, la Sezione



Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato aveva, però, mostrato alcune perplessità.

Con questa neo previsione di legge, il nostro Paese tenta, seppur tardivamente, di allinearsi allo spirito mutualistico europeo che, già da molto tempo, nel settore delle catastrofi naturali, prevede che il ristoro dei danni sia demandato non più alla struttura pubblica ma a quella delle assicurazioni private.

La finalità principale della legge finanziaria sembrava proprio quella di sgravare lo Stato dall'onere del pagamento degli indennizzi per il caso di eventi calamitosi e catastrofali, auspicando il rispristino delle condizioni economiche e produttive in tempi più rapidi rispetto all'intervento pubblico.

L'introduzione dell'obbligo in questione rappresenta certamente una grande novità nella nostra legislazione e l'adeguamento dei prodotti sul mercato necessita, sicuramente, di un notevole sforzo da parte dei players assicurativi.

Alcune compagnie potranno indubbiamente contare sui propri prodotti già presenti nel mercato; tuttavia, come ben rappresenta IVASS nel suo rapporto del giugno 2024, la maggior parte delle polizze già in essere sono polizze "Incendio e danni ai beni", che consentono ai clienti di aggiungere coperture per eventi catastrofali tramite un supplemento di premio. Al contrario, l'offerta di polizze *ad hoc* per coprire i rischi catastrofali, rimane limitata, con poche compagnie che propongono questo tipo di garanzie. Sempre dal rapporto IVASS emerge come le coperture offerte siano varie ed eterogenee, con una prevalenza di protezioni per danni diretti e materiali, e in alcuni casi anche indiretti, derivanti da terremoti, alluvioni e inondazioni. Tuttavia, nessuna polizza include la copertura per "esondazione", evento catastrofale che, come vedremo poco più avanti, è previsto dalla nuova normativa. IVASS ha riscontrato, inoltre, una generale assenza di chiarezza delle condizioni contrattuali, con definizioni di rischi catastrofali che variano tra le assicurazioni. Spesso è poi richiesta al contraente la compilazione di questionari complessi per raccogliere informazioni sulle caratteristiche dei fabbricati assicurati. La

eterogeneità delle polizze e le difficoltà per l'assicurato di comparare i vari prodotti nonché la macchinosità che talvolta si registra in sede di stipula, contrasta, tuttavia, con le necessità di semplicità e trasparenza che saranno, invece, cruciali per l'effettiva entrata a regime del nuovo sistema. L'IVASS sottolinea, quindi, nel suo rapporto, l'importanza della semplicità e trasparenza delle nuove polizze assicurative che dovranno essere immesse sul mercato, per garantire una diffusa applicazione del nuovo sistema obbligatorio.

È in questo contesto di mercato che, dunque, la legge finanziaria 2024 irrompe con le sue importanti novità nel settore delle catastrofi naturali. Vediamo qui di seguito come il Legislatore ha deciso di regolamentare - in verità, per il momento, piuttosto succintamente - questo grande cambiamento nel settore dell'assicurazione dei danni.

ECCO LE POCHE NORME PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2024.

L'art. 1 della legge finanziaria 2024 dedicava all'obbligo assicurativo in questione 11 commi, molto stringati e comunque non esaustivi rispetto alle finalità prefissate. Senza obbligo di completezza, analizzeremo il contenuto dei commi principali, cercando di porre in evidenza eventuali criticità che gli stessi presentano e che, a seguito del decreto di attuazione, nella sua versione definitiva, gli assicuratori dovranno risolvere entro il 31.03.2025 per l'adeguamento dei prodotti.

QUALI IMPRESE DEVONO ASSICURARSI E QUALI SARANNO I BENI OGGETTO DI INDENNIZZO?

Partiamo dal comma 101, di cui ritrascriviamo, qui, parzialmente, il testo: "Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute



all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale". Secondo il dato letterale, quindi, **obbligate ad assicurarsi** sarebbero tutte le imprese tenute ad iscriversi al relativo registro¹

(art. 2188 del Codice civile) ad eccezione di quelle agricole, per le quali opera il fondo mutualistico Agricat.

Il testo della bozza di decreto di attuazione, che circolava nel mese di settembre, alla definizione "assicurato" di cui all'art. 1 sembrava rispettare in toto la previsione della legge finanziaria, introducendo però una specificazione: per il caso in cui "il proprietario e l'impresa utilizzatrice delle immobilizzazioni di cui alla lettera b) non coincidano e i beni non siano già stati assicurati dal proprietario, l'obbligo assicurativo ricade sull'utilizzatore". Nella nuova versione del regolamento di novembre ed in quella definitiva, tale previsione è stata eliminata: si specifica, soltanto, che la copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo» impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa.

Al riguardo, si rappresenta che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, è stato introdotto l'articolo 1-bis, che, al comma 2, precisa che l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo della legge n. 213 del 2023, grava su tali beni "a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga

¹ L'articolo 2195 del Codice civile stabilisce, in particolare, che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (2135 c.c.); 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (2203 c.c.); 3) un'attività di trasporto per terra (1678 c.c.), per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria (1834 c.c.) o assicurativa (1882, 1883 c.c.); 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754 c.c.).

copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni", con ciò chiarendo che la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie, come ad esempio l'affitto d'azienda e l'usufrutto d'azienda, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall'imprenditore.

Quanto ai beni oggetto di copertura, l'art.1, comma 101 della legge 213/2023 prevede che la polizza sia stipulato a "copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile". Trattasi delle immobilizzazioni dell'azienda costituite da terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Nella voce terreni sono ricomprese, a mero titolo di esempio, le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti. Non rientrano, invece, tra i beni oggetto di copertura le merci, sostanzialmente le scorte di magazzino, in quanto comprese nella voce di bilancio attivo circolante. Inizialmente, il fatto che la legge finanziaria avesse deciso di rinviare alla normativa commerciale bilancistica sembrava indicare la volontà del legislatore di limitare la copertura ai soli beni di proprietà, con esclusione dei beni detenuti in leasing (e, a maggior ragione, in locazione o comodato). Come visto sopra, dal nuovo decreto di attuazione sembra emergere, invece, seppure con previsione più generica rispetto al primo testo di regolamento, l'obbligo di assicurazione anche in capo all'utilizzatore dei beni, sebbene di proprietà di altri.

Quanto alla modalità di indennizzo dei danni, prima della stesura della bozza del decreto, si era già discusso circa la possibilità di prevedere forme di indennizzo volte, da un lato, a consentire all'assicurato di sopportare le spese di prima emergenza tramite il modello delle polizze parametriche, che consente una pronta liquidazione; dall'altro di prevedere forme di risarcimento in forma specifica (la rimessione in pristino del fabbricato ove poter tornare a svolgere l'attività). Possiamo dire, sul punto, che la versione ad oggi definitiva del decreto, alle lettere I), m) n) dell'articolo 1 riporta la definizione di: *Valore di ricostruzione*; *Costo di rimpiazzo*; *Costo di ripristino*, **lasciando così aperta la possibilità, alle imprese, di negoziare in polizza le diverse tipologie di indennizzo.**

Va altresì rilevato come al comma 3 dell'articolo 1 del decreto, leggiamo, infatti, che: "La polizza

assicurativa non copre: i. danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; ii. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; iii danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione."



QUALI SONO GLI EVENTI OGGETTO DI COPERTURA?

Sempre il comma 101 della legge finanziaria stabilisce, nella seconda parte, che: "Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni." Occorre, innanzitutto, chiedersi se le due espressioni "calamità naturali ed eventi catastrofali", possano essere considerati sinonimi: l'evento catastrofale può infatti non trovare necessariamente fondamento in una causa naturale, come accade nel caso delle guerre o delle insurrezioni. Mancano poi, nell'elenco del comma 101, la mareggiata (evento non molto raro ormai, se pensiamo alle imponenti mareggiate della Liguria nel 2018 e nel 2023), la tempesta di grandine, la tempesta di vento, la valanga, la siccità. La prima bozza del decreto di attuazione, quella di settembre, pareva ricalcare pedissequamente, all'art. 3, le previsioni della finanziaria non aggiungendo nuovi eventi, ma limitandosi a specificare cosa si dovesse intendere per quelli citati. Ecco invece la nuova definizione degli eventi catastrofali coperti nella versione pubblicata in Gazzetta: art. 3 (Eventi calamitosi e catastrofali) 1.

Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

- a) **«alluvione, inondazione ed esondazione»**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
- b) «sisma»: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- c) «frana»: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La versione del decreto, circolata nel novembre 2024, con riferimento alle frane, aveva, sempre all'art.



3, lett. c) eliminato il riferimento alla copertura assicurativa "purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti." In sostanza, sono coperti dall'obbligo di assicurazione anche gli eventi franosi inaspettati, verificatisi in zona non tradizionalmente censita come franosa.

CHI È ESENTE DALL'OBBLIGO?

L'art. 1, comma 106, della legge 213/2023 prevede poi che "l'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

La formulazione della norma di cui alla finanziaria non era per nulla felice, in quanto la stessa avrebbe potuto significare che le imprese proprietari di beni irregolari potessero sottrarsi all'obbligo o, invece, che, ai fini della stipula della polizza di assicurazione, fosse necessaria sempre la regolarità amministrativa del bene. Sul punto, la prima bozza del decreto di attuazione era solo parzialmente più dettagliata. Al comma 2 dell'art. 1 si prevedeva che: "Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento." Nella versione definitiva leggiamo, più stringatamente: "Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione."

L'obbligo assicurativo sugli immobili oggetto di irregolarità edilizie ed urbanistiche solleva, poi, una serie di sfide e complessità nei rapporti tra locatori e conduttori alle quali proprio i decreti ministeriali attuativi delle previsioni in commento avrebbero potuto dare una certa regolamentazione, sebbene così, ad oggi, non appaia.

COSA ACCADE PER LE IMPRESE PRIVATE CHE NON SI ASSICURANO E PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE NON FORNISCONO LA COPERTURA?

È opportuno, sul punto, osservare come l'art. 1 co. 102 della legge 213/2023 preveda che "dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese [...] si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse

pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali". In sostanza, secondo quanto previsto nell'articolo, le imprese private saranno escluse da ogni tipo di indennizzo pubblico, non solo quello relativo alle sole catastrofi naturali. Vi è da dire che, tuttavia, ancora una volta, la norma è articolata in maniera piuttosto infelice, in quanto si limita a prevedere che "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi": la locuzione utilizzata potrebbe voler anche dire che le imprese inadempienti saranno solo parzialmente - e quindi non del tutto - escluse dalla contribuzione pubblica. Sul punto, nel decreto di attuazione, nulla di altro è previsto. In sostanza, l'unica disciplina relativo al mancato adeguamento è quella prevista nella legge di bilancio.

Nel decreto definitivo troviamo, però, una grande novità, introdotta dalla bozza di novembre. Il decreto prevede che, nella **regolamentazione del premio**, oltre a prevedere che, nella valutazione del rischio, si tenga conto della **ubicazione dei beni** da assicurare, stabilisce che siano opportunamente valutate, al medesimo fine, le eventuali **misure di prevenzione** del danno poste in essere dall'impresa da assicurare. Trattasi in sostanza di un sistema premiale, inizialmente non contemplato. Sul punto, il Consiglio di Stato aveva però introdotto una interessante riflessione: "Con riguardo all'art. 4, comma 2, l'attuale formulazione, per cui "Si tiene conto, altresì, delle misure adottate dall'impresa", non indica in base a quali criteri e in che misura si debba tenere conto delle misure adottate. Si suggerisce, pertanto, di valutare l'opportunità di aggiungere le parole "in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio", così da prevenire dubbi circa la misura della determinazione e adeguamento periodico dei premi." Rispetto alla bozza di novembre, il testo dell'articolo è stato quindi variato in accoglimento di tale suggerimento.

E' importante rilevare, inoltre, come, proprio con riferimento alle imprese di assicurazione che hanno l'obbligo a contrarre, rispetto alla precedente versione settembrina del decreto di attuazione, detto

obbligo parrebbe ora limitato, nella versione definitiva, dall'art. 1 lettera c) alle sole imprese di assicurazione abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di Gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d) del presente articolo. Il riferimento all'articolo d) - ove viene specificato cosa debba intendersi per copertura assicurativa - non era contemplato nella iniziale versione del decreto.



Le assicurazioni tenute ad offrire, quindi, la copertura non sono tutte quelle operanti nel "Ramo 8" danni, ma solo - tra esse - quelle già siano attive nel settore e che già sottoscrivevano polizze a copertura dei medesimi danni oggetto di copertura obbligatoria. Nulla ha aggiunto sul punto il Consiglio di Stato.

Per ciò che attiene, invece, alle imprese di assicurazione inadempienti, la legge prevede che, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, IVASS provvede a irrogare importanti sanzioni amministrative e pecuniarie (da 100mila a 500mila euro).

COME POSSONO LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE GARANTIRE LE COPERTURE RICHIESTE DALLA LEGGE?

Il rapporto IVASS poco prima analizzato chiarisce come il mercato assicurativo nel settore dei danni, non sia, quantomeno attualmente, del tutto pronto a recepire le importanti novità introdotte dalla legge finanziaria 2024. Alcune imprese, seppur operative nel ramo danni, potrebbero, nella pratica, non riuscire a rispondere alle esigenze di tale nuovo mercato, ove, come noto, per il caso di verifica dell'evento, le conseguenze da indennizzare non sarebbero certamente di piccola entità. Per tale ragione, la legge finanziaria consente che le imprese possano assumere il rischio attraverso vari sistemi. Il comma 103 prevede che: "Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese." Inoltre, il comma 109 specifica che: "Al fine di contribuire all'efficace gestione del

portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anni immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110°.

In sostanza, la legge ha previsto un sistema di cooperazione pubblico-privato a garanzia della effettività della copertura; è privato mediante la possibilità per le compagnie di assicurazione di ricorrere a forme di coassicurazione o a consorzi e, ovviamente, alla riassicurazione e, pubblico, tramite l'intervento di SACE. Da notare, come il comma 109 demandi, ancora una volta, ai decreti di attuazione, la stipula della convenzione tra le imprese e SACE (il cui schema sarà allegato al Dm attuativo). Proprio su questo, vi è da dire che nel decreto approvato a novembre di questo anno è stato finalmente introdotto l'Allegato A, un documento molto tecnico che contiene, tra l'altro, regole di adesione da parte delle compagnie, obblighi e diritti di riassicuratore e riassicurati, fattispecie non coperte, modalità di calcolo del premio di riassicurazione, diritti di surrogazione, di ispezione e di verifica da parte del riassicuratore nonché la regolazione dei conti tra le parti.

*** *** ***

Pur avendo limitato la nostra analisi solo ad alcuni dei commi della legge finanziaria ed alla successiva regolamentazione, è facile intuire come siano molte le questioni, e di non poca complessità,

disciplinate dal decreto di attuazione. Trattasi di aspetti non solo di natura giuridica, ma anche scientifica, dalle quali non si potrà prescindere. Se da un lato la grande novità legislativa rappresenta una sfida da cogliere al volo per i player assicurativi, consentendo una grande opportunità di crescita, non solo economica, dall'altra non possiamo ignorare gli importanti effetti che tale normativa potrà avere sul cliente finale. Riteniamo, quindi, che una vera e propria efficienza del sistema possa ottenersi potendo confidare, innanzitutto, sull'univocità dei sistemi che valutano il rischio



naturale: che sia in tema di sisma, o di inondazioni, è opportuno che il mercato assicurativo faccia riferimento a dati obiettivi ed uniformi, condivisi, proprio per garantire una migliore trasparenza e coerenza verso il cliente finale. Proprio tale aspetto, è regolato, a nostro parere, in maniera non esaustiva anche dalla versione finale, del decreto. All'art. 4 del decreto di attuazione, al comma 1, in maniera immutata rispetto alla precedente versione, si prevede soltanto che: "il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati." Trattasi di rinvio piuttosto generico e non uniforme facendo riferimento a mappe di pericolosità non univoche e non specificate così come a modelli predittivi non adeguatamente definiti.

Solo il tempo potrà dirci come il mercato assicurativo recepirà, in concreto, le grandi novità e come saranno sciolti i grandi nodi che soggiacciono ai nuovi cambiamenti. Per ora, non resta che cominciare a prepararsi vista la tempistica ristretta di entrata in vigore (i.e. 31 marzo 2025).

*** *** ***

La presente Newsletter ha meri fini informativi e non costituisce un parere professionale o legale, in caso di maggiori approfondimenti sul punto, potete rivolgerVi a:



Avv. Giorgio Grasso g.grasso@btglegal.it

Avv. ESMERALDA FEDELE e.fedele@btglegal.it

www.btglegal.it www.globalinsurancelaw.com